Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 196 del 28 agosto 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 85-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1949

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1949, n. 19.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 35, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, concernente aumento del limite per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana,* n. 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 35, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, concernente aumento del limite per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° luglio 1949, n. 20.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 37, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1444, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di imposte dirette.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 37, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1444, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di imposte dirette.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° luglio 1949, n. 21.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 38, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 38, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° luglio 1949, n. 22.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 41, relativo all'estensione alla Regione siciliana della proroga dei termini di prescrizione e decadenza sancita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 41, relativo all'estensione alla Regione siciliana della proroga dei termini di prescrizione e decadenza sancita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base al bilancio, con la seguente modifica:

all'art. 1 aggiungere le parole: « e con la stessa decorrenza » dopo le altre « si applica ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 5 luglio 1949, n. 23.

Istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Al fine di assicurare una pronta ed efficace assistenza sanitaria alle popolazioni dei minori centri abitati dell'Isola vengono istituite, nella Regione, mediante il potenziamento dei più idonei ospedali fra quelli esistenti e la creazione di nuovi istituti, Unità ospedaliere con funzione circoscrizionale.

Art. 2.

All'istituzione di ciascuna Unità ospedaliera circoscrizionale, salvo quanto stabilito al capo V « Disposizioni finali e transitorie », sarà provveduto con legge.

Le singole circoscrizioni debbono comprendere, oltre il Comune sede dell'Unità, quegli altri viciniori che saranno determinati tenendo presente: l'ubicazione di ciascuno di essi, la entità numerica delle popolazioni e la possibilità di comunicazioni.

Art. 3.

Gli ospedali preesistenti dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2 e dall'art. 20, conservano la propria personalità giuridica, fino a quando con legge organica della Regione non sarà diversamente stabilito.

Gli stessi continuano ad essere amministrati nei modi e nei termini stabiliti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione. Un rappresentante dell'Assessorato per l'igiene e la sanità e due rappresentanti dei Comuni della circoscrizione, eletti dall'assemblea dei sindaci dei Comuni stessi, fanno parte dei singoli Consigli di amministrazione di ciascuna Unità.

Art. 4.

La gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di quattro rappresentanti dei Comuni della circoscrizione, eletti dall'assemblea dei sindaci dei Comuni stessi e di un rappresentante dell'Assessorato per l'igiene e la sanità.

Art. 5.

Le Unità ospedaliere circoscrizionali debbono avere una capacità ricettiva di almeno cento posti letto.

Esse debbono essere organizzate in modo da rispondere alle esigenze di una idonea e moderna organizzazione ospedaliera per le prestazioni sanitarie nel campo della chirurgia, della medicina, dell'ostetricia e ginecologia, e, possibilmente, di qualche altra specialità tra le più importanti.

Esse debbono disporre di una sala di degenza per bambini, nonchè di un impianto radiologico completo, di un gabinetto per le comuni ricerche di laboratorio applicato alla clinica, di un poliambulatorio e di un locale di isolamento.

Ogni Unità ospedaliera circoscrizionale deve essere dotata di una autoambulanza.

Art. 6.

Gli ammalati dei Comuni compresi nella circoscrizione che hanno bisogno di ricovero ospedaliero e la cui retta di degenza è a carico della pubblica Amministrazione, debbono essere avviati all'ospedale circoscrizionale competente per territorio, salvo che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, la natura del male non richieda il ricovero in ospedali specializzati o in reparti non esistenti nelle Unità ospedaliere circoscrizionali.

Il numero dei posti letto a disposizione di ogni Comune facente parte della circoscrizione è proporzionato al numero degli abitanti del Comune stesso.

Qualora i posti letto dell'Unità ospedaliera circoscrizionale fossero tutti occupati, gli ammalati dovranno essere avviati ad altra Unità ospedaliera circoscrizionale o all'ospedale del capoluogo di Provincia.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'impianto delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione e per il potenziamento degli ospedali esistenti, indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono a carico del bilancio della Regione.

Per il raggiungimento di tali fini, che dovranno essere realizzati a cura dell'Assessorato dell'igiene e della sanità entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento della somma di L. 1.000.000.000 da ripartirsi in parti uguali per ciascuno degli esercizi finanziari 1948, 1949, 1949-50, 1950-51, 1951-52.

Art. 8.

Gli immobili ed i mobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7 e destinati all'impianto, all'ampliamento ed alla attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali, fanno parte del patrimonio della Regione.

Art. 9.

L'impiego delle somme di cui all'art. 7 sarà disposto dallo Assessore regionale all'igiene e alla sanità, previo parere motivato della Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

E' istituita presso l'assessorato dell'igiene e della sanità una Commissione regionale composta:

1) da un delegato del Presidente della Regione;

2) da un funzionario medico di grado non inferiore al quinto, designato dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanità;

3) da un funzionario di grado non inferiore al quinto, designato dall'Amministrazione regionale degli enti locali;

4) da un funzionario di grado non inferiore al quinto, designato dall'Assessore regionale per le finanze;

5) dal presidente della Federazione regionale dei medici ospedalieri;

6) dal segretario della Federazione regionale ospedalieri;

7) da un rappresentante delle amministrazioni delle Unità ospedaliere circoscrizionali, eletto dall'assemblea dei capi delle amministrazioni stesse;

8) da due rappresentanti dei lavoratori designati dall'Assessore per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale.

Art. 11.

La Commissione di cui al precedente articolo esprime i pareri di cui agli articoli 9 e 19 della presente legge.

CAPO II.

Funzione delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

Art. 12.

Negli ospedali circoscrizionali sono ricoverati tutti gli ammalati aventi dimora fissa in uno qualunque dei Comuni della circoscrizione quando siano accompagnati dall'ordinanza del Comune di residenza e previa osservazione della direzione dell'ospedale, che ne abbia riconosciuta l'accettabilità.

I sindaci dei Comuni che non siano sede di Unità ospedaliera circoscrizionale restano facultati di avviare gli ammalati all'ospedale eventualmente esistente nel Comune stesso, semprechè l'ospedale offra le sufficienti garanzie di prestazioni.

Vi devono, altresì, essere ricoverati di urgenza, quale che sia il Comune di provenienza, gli ammalati per i quali è riconosciuto dal sanitario di guardia il caso di urgenza, nonchè quelli provvisti dell'ordinanza di cui all'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841; per essi è fatta salva ogni ulteriore discriminazione circa la competenza della spesa di ricovero e di cura.

Art. 13.

E' ammesso il ricovero nelle Unità ospedaliere circoscrizionali, anche per cure ed interventi chirurgici elettivi, di ammalati paganti in proprio. Ad essi è riservato il quindici per cento del totale dei posti letto di cui le Unità ospedaliere circoscrizionali dispongono ed assicurato il ricovero in infermerie distinte da quelle comuni.

CAPO III.

Del personale sanitario.

Art. 14.

Ad ogni Unità ospedaliera circoscrizionale sono addetti: un primario di chirurgia, un primario di medicina, un primario di ostetricia e ginecologia, un aiuto chirurgo, due assistenti medici, di cui uno specializzato in radiologia, e uno in oculistica, nonchè una ostetrica.

Art. 15.

Per i concorsi e per le nomine del personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliaria si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Ai sanitari dipendenti dalle Unità ospedaliere circoscrizionali è fatto obbligo di stabile residenza nei Comuni sede delle Unità stesse.

Per i fini di cui al secondo comma dell'art. 19 del citato regio decreto è vietato ai medici dipendenti dalle Unità ospedaliere circoscrizionali, l'esercizio della propria attività professionale presso case di cura private, ovunque abbiano sede e da chiunque siano gestite.

Art. 16.

Le funzioni di direttore sanitario presso le Unità ospedaliere circoscrizionali sono affidate ad uno dei primari, in servizio presso la stessa Unità, a seguito di concorso interno per titoli.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione costituita dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Unità ospedaliera circoscrizionale interessata o da un suo delegato, che la presiede, dal medico provinciale competente per territorio e da un direttore sanitario titolare di ospedale di prima categoria, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità su terna proposta dalla Federazione regionale dei medici ospedalieri.

Segretario della Commissione sarà il segretario o il direttore amministrativo dell'Unità ospedaliera circoscrizionale.

CAPO IV.

Della gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali.

Art. 17.

Alle spese di gestione delle Unità ospedaliere circoscrizionali si provvede:

a) col reddito patrimoniale netto delle Unità ospedaliere circoscrizionali stesse, dedotte le quote per fini speciali di beneficenza istituiti con le tavole di fondazione o determinati dalla volontà dei testatori;

b) con gli introiti dipendenti dal pagamento di rette di degenza consumate dai Comuni, da enti mutualistici ed assicurativi convenzionati, o da altri enti che vi fossero tenuti per legge;

c) con gli introiti dipendenti da rette di degenza e interventi chirurgici in confronto di privati assistiti, paganti in proprio, dedotta la quota di pertinenza del personale sanitario da determinarsi nei modi e forme previsti dall'art. 83 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti dello Stato per quanto si attiene al concorso finanziario della pubblica Amministrazione centrale e locale, nelle spese di gestione degli ospedali.

Art. 19.

A tutte le Unità ospedaliere la Regione darà un contributo per far fronte agli impegni di spesa per il più indispensabile personale sanitario.

A tal fine viene creato un fondo di L. 400.000.000 che sarà distribuito in maniera equitativa, tenuto conto della posizione economica e delle specifiche esigenze di ciascuna Unità.

Detta concessione e l'impiego di tali somme da parte delle Unità ospedaliere, sono subordinate al parere motivato della Commissione regionale di cui all'art. 11 della presente legge.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 20.

Per la prima applicazione della presente legge sono dichiarate Unità ospedaliere circoscrizionali, gli ospedali già esistenti, nonchè quelli da costruire elencati nella tabella allegata alla legge stessa.

Ferme restando le sedi delle Unità ospedaliere indicate nella allegata tabella è data delega all'Assessore per l'igiene e la sanità di apportare, su richiesta dei Comuni interessati e sentita la Commissione di cui all'art. 10, variazioni alle circoscrizioni stabilite nella tabella medesima.

Art. 21.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione, con decreto del Governo della Regione, su proposta degli Assessori regionali per l'igiene e la sanità, per le finanze e dell'Amministrazione regionale per gli enti locali.

Art. 22.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge.

Art. 23.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1949

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

ALLEGATO.

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 1 BIVONA (Ospedale da costruire).

Circoscrizione: Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Casteltermini, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 2: CANICATTÌ (Ospedale civile « Barone Lombardo »).

Circoscrizione: Canicattì, Naro, Racalmuto, Delia (provincia di Caltanissetta).

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 3: LICATA (Ospedale « San Giacomo di Altopasso »).

Circoscrizione: Licata, Campobello di Licata, Camastra, Ravanusa.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 4: SCIACCA (Ospedali civili riuniti).

Circoscrizione: Sciacca, Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Calamonaci, Ribera, Cattolica Eraclea.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 5: GELA (Ospedale civile « V. E. III »).

Circoscrizione: Gela, Niscemi, Butera.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 6: MAZZARINO (Ospedale civico).

Circoscrizione: Mazzarino, Riesi, Sommatino.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 7: MUSSOMELI (Ospedale « Maria Immacolata Longo »).

Circoscrizione: Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, San Giovanni Gemini (prov di Agrigento), Villalba, Campofranco, Cammarata (prov. di Agrigento), Vallelunga, Pratameno.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 8: SAN CATALDO (Ospedale civile).

Circoscrizione: San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Milena.

PROVINCIA DI CATANIA

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 9: ACIREALE (Ospedale « Santa Maria e Santa Venera »).

Circoscrizione; Acireale, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, via Grande, Pedara, Zafferana, Aci Castello, Aci Bonaccorsi, Trecastagni, Santa Venerina.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 10: BRONTE (Ospedale civico « Castiglione Prestianni »).

Circoscrizione: Bronte Maletto, Randazzo, Cesarò, (provincia di Messina), San Teodoro (prov. di Messina).

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 11: GIARRE (Ospedale civico « Santissimi Isidoro e Giovanni di Dio »).

Circoscrizione: Giarre, Riposto, Mascali, Calatabiano, Linguaglossa, Fiumefreddo, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Sant'Alfio.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 12: CALTAGIRONE (Ospedale civico « Umberto I »).

Circoscrizione: Caltagirone, San Michele di Ganzeria, Vizzini, Palagonia, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 13: PATERNÒ (Ospedale civico « SS. Salvatore »).

Circoscrizione: Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso.

PROVINCIA DI ENNA

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 14: AGIRA (Ospedale civico di San Lorenzo).

Circoscrizione: Agira, Regalbuto, Gagliano Castelferrato; Nissoria, Centuripe, Catenanuova.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 15: NICOSIA (Ospedale civico « Basiletta »).

Circoscrizione: Nicosia, Sperlinga, Capizzi (prov. di Messina), Cerami, Troina.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 16: PIAZZA ARMERINA (Ospedale civile « M. Chiello »).

Circoscrizione: Piazza Armerina, Aidone, San Cono (provincia di Catania), Mirabella Imbaccari (prov. di Catania).

PROVINCIA DI MESSINA

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 17: BARCELLONA (Ospedale civico « Cutroni Zodda »).

Circoscrizione: Barcellona, Castroreale, Tripi, Basicò, Novara Sicilia, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Montalbano d'Elicona, Rodi.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 18: MILAZZO (Ospedale civico).

Circoscrizione: Milazzo, Villafranca Tirrenia, Rometta, Gualtieri Sicaminò, Monforte Sangiorgio, Condrò, Pace del Mela, Merì, Spadafora Roccavaldina, San Pier Niceto, Torregrotta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Venetico, Valdina.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 19: MISTRETTA (Ospedale civico).

Circoscrizione: Mistretta, Motta d'Affermo, Tusa, Castel di Lucio, Reitano, Pettineo.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 20: PATTI (Ospedale civile « Barone Romeo »).

Circoscrizione: Patti, Falcone, San Pietro Patti, Snnt'Angelo di Brolo, Gioiosa Marea, Brolo, Naso, Ucria, Castell'Umberto, Floresta, Oliveri, Librizzi, Montagnareale, Piraino, Capo d'Orlando, Raccuia, Sinagra, Tortorici, Santa Domenica Vittoria, Ficarra.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 21: SANT'AGATA MILITELLO (Ospedale da costruire).

Circoscrizione: Sant'Agata Militello, Mirto, Frazzanò, Longi, Militello Rosmarino, San Fratello, Santo Stefano di Camastra, San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, San Marco d'Alunzio, Caronia, Caprileone.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 22: TAORMINA (Ospedale civile « San Vincenzo »).

Circoscrizione: Taormina, Giardini, Gaggi, Motta Camastra, Lanza, Graniti, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Letojanni Gallodoro, Forza d'Agrò, Mongiuffi Melia, Limina, Santa Teresa di Riva, Antello, Furci Siculo, Casalvecchio Siculo, Savoca, Sant'Alessio, Roccafiorita, Moio Alcantara, Malvagna, Castel Mola.

PROVINCIA DI PALERMO

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 23: CEFALÙ (Ospedale civile « Giuseppe Giglio »).

Circoscrizione: Cefalù, Castelbuono, Isnello, Collesano, Lascari, Campofelice Roccella, San Mauro Castelverde, Pollina, Gratteri.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 34: CORLEONE (Ospedale dei Bianchi « V. E. III »).

Circoscrizione: Corleone, Campofiorito, Roccamena, Contessa Entellina, Giuliana, Mezzoiuso, Godrano, Cefalà Diana.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 25: LERCARA (Ospedale civico).

Circoscrizione: Lercara, Roccapalumba, Vicari, Alia.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 26: PALAZZO ADRIANO (Ospedale « Regina Margherita »).

Circoscrizione: Palazzo Adriano, Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Castronuovo.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 27: PARTINICO (Ospedale infermi poveri).

Circoscrizione: Partinico, Giardinelli, Balestrate, Borgetto, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Montelepre.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 28: PETRALIA SOTTANA (Ospedale civico « Barone Paolo Alliata »).

Circoscrizione: Petralia Sottana, Petralia Soprana, Gangi, Alimena, Bompietro, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Caltavuturo, Castellana Sicula.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 29: TERMINI IMERESE (Ospedale civico della Santissima Trinità).

Circoscrizione: Termini Imerese, Caccamo, Cerda, Sciara, Trabia, Ventimiglia, Baucina, Ciminna, Montemaggiore, Sclafani, Aliminusa, Valledolmo.

PROVINCIA DI RAGUSA

Unità ospedaliera circoscrizione n. 30: MODICA (Ospedale Maggiore).

Circoscrizione: Modica.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 31 SCICLI (Ospedale ricovero « Busacca »).

Circoscrizione: Scicli, Santa Croce Camerina, Pozzallo.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 32: VITTORIA (Ospedale civile).

Circoscrizione: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte, Gulfi.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 33: LENTINI (Ospedale civile).

Circoscrizione: Lentini, Carlentini, Francoforte, Scordia (prov. di Catania), Militello Val di Catania (prov. di Catania).

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 34: NOTO (Ospedale « Trigona »).

Circoscrizione: Noto, Avola.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 35: PACHINO (Ospedale da costruire).

Circoscrizione: Pachino, Rosolini, Ispica (prov. di Ragusa).

PROVINCIA DI TRAPANI

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 36: ALCAMO (Ospedale civico).

Circoscrizione: Alcamo, Castellammare del Golfo, Poggioreale, Calatafimi, Vita, Camporeale.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 37: CASTELVETRANO (Ospedale « V. E. III »).

Circoscrizione: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salemi, Gibellina, Salaparuta.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 38: MARSALA (Ospedale « S. Biagio »).

Circoscrizione: Marsala.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 39: MAZARA DEL VALLO (Ospedale civile).

Circoscrizione: Mazara del Vallo.

Unità ospedaliera circoscrizionale n. 40: PAPARELLA (frazione di Erice) (Ospedale da costruire).

Circoscrizione: Erice Custonaci.

LEGGE 7 luglio 1949, n. 24.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 17 febbraio 1949, n. 1, concernente l'istituzione di 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana,* *n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo Presidenziale 17 febbraio 1949, n. 1, concernente l'istituzione di 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1948-49.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 luglio 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 7 luglio 1949, n. 25.

Ratifica del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 agosto 1948, n. 18, concernente la recezione del capo II del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, recante norme per i concorsi a posti di maestro elementare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana,* *n* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 13 agosto 1948, n. 18, concernente la recezione del capo II del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, recante norme per i concorsi a posti di maestro elementare.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 luglio 1949

RESTIVO

ROMANO

LEGGE 8 luglio 1949, n. 26.

Ratifica del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 27 del 30 ottobre 1948, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, con aggiunte e modificazioni, relativo al conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 27, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, con aggiunte e modificazioni, relativo al conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO — CASTELLANA

LEGGE 8 luglio 1949, n. 27.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 17 febbraio 1949, n. 2, concernente la refezione scolastica per l'anno 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 31, *del* 9 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo Presidenziale 17 febbraio 1949, n. 2, concernente la refezione scolastica per l'anno 1948-49.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1949, n. 28.

Obbligatorietà della copertura con manto impermeabile delle strade provinciali e comunali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 32, *del* 13 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di creare nell'ambito della Regione una rete rotabile stradale omogenea ed in conformità delle moderne esigenze tecniche della viabilità è fatto obbligo a tutti gli enti di prevedere nella progettazione di nuove strade provinciali e comunali il trattamento superficiale protettivo con manto impermeabile.

Detto trattamento superficiale dovrà effettuarsi con l'impiego, secondo i casi, di polvere di asfalto, di detriti di asfalto e di loro manufatti e derivati, sempre che il costo non sia superiore di oltre il 20 % a quello di altro trattamento impermeabilizzante.

Art. 2.

Uguale trattamento superficiale protettivo deve essere adottato per le strade provinciali e comunali già costruite, a cura e spesa degli enti interessati, entro il termine di otto anni dalla entrata in vigore della presente legge per le strade provinciali e di dieci anni per quelle comunali; e ciò anche per il trattamento di seconda mano, di ripresa e di irruvidimento.

Art. 3.

Gli enti sono esonerati dal prevedere il trattamento superficiale di cui agli articoli precedenti, solo nel caso in cui le strade o parte di esse debbano svolgersi o si svolgano su tratti di terreno tecnicamente non idonei.

E fatto obbligo però in tali casi di allegare al progetto una relazione dell'Ufficio del genio civile competente, contenente le ragioni che impediscono o rendono inadatto il trattamento di cui sopra.

Art. 4.

Il Comitato regionale dei prezzi stabilirà trimestralmente, con sua disposizione, i prezzi massimi dei prodotti asfaltici da impiegarsi dagli enti interessati nelle costruzioni stradali della Regione.

Tali prezzi, distinti per ciascun tipo di prodotto, sono stabiliti, per quanto riguarda i prodotti asfaltici provenienti dalla Regione, franco fabbrica, previa accurata analisi dei rispettivi costi economici di produzione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — FRANCO

LEGGE 11 luglio 1949, n. 29.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 28 agosto 1948, n. 21, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, e della legge 6 agosto 1948, n. 1095, recanti norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 32, *del* 13 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo Presidenziale 28 agosto 1948, n. 21, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, e della legge 6 agosto 1948, n. 1095, recanti norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 11 luglio 1949, n. 30.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 settembre 1948, n. 23, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 18 agosto 1948, n. 1140, recante norme circa il contratto di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 32, *del* 13 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 settembre 1948, n. 23, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 18 agosto 1948, n. 1140, recante norme circa il contratto di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

Il premio di coltivazione del 30 % di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, spetta in ogni caso anche alle cooperative agricole.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 14 luglio 1949, n. 31.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1949, n. 9, relativo all'autorizzazione della spesa di L. 350.000.000 per l'esecuzione nell'isola di Pantelleria di opere pubbliche straordinarie ed urgenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1949, n. 9, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 350.000.000 per l'esecuzione nell'isola di Pantelleria di opere pubbliche straordinarie ed urgenti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1949

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1949, n. 32.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 4 marzo 1949, n. 4, concernente modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 4 marzo 1949, n. 4, concernente modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1949, n. 33.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 3 marzo 1949, n. 3, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 100.000.000 per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 3 marzo 1949, n. 3, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1949

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1949, n. 34.

Autorizzazione di spesa di L. 250.000.000 per riparazioni, restauri ed adattamenti delle antichità ed opere d'arte esistenti nel territorio della Regione siciliana in zone di interesse turistico e per scavi archeologici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per restauri, adattamenti e nuove sistemazioni di opere d'arte ed antichità esistenti nel territorio della Regione siciliana in zone di interesse turistico e per scavi archeologici.

La suddetta somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della Regione siciliana e ripartita per lire 100.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 150.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1949, n. 35.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 12, concernente l'abrogazione del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 90, relativo al divieto di impiego di olio di oliva nella saponificazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1948, n. 12, concernente l'abrogazione del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 90, relativo al divieto d'impiego di olio di oliva nella saponificazione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

LEGGE 21 luglio 1949, n. 36.

Alberatura e abbellimento delle strade extraurbane nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nella costruzione di nuove strade rotabili la Regione, le Provincie, i Comuni ed ogni ente che goda di contributi, devono provvedere all'alberatura delle strade stesse, salvo in quelle tratte in cui particolari condizioni di cultura o di terreno o di positura non la rendano utile o possibile.

La Regione, le Provincie ed i Comuni devono, altresì, provvedere all'alberatura delle strade esistenti, di loro pertinenza, secondo un piano di massima elaborato dall'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'agricoltura, le foreste, per il turismo, per il lavoro e la previdenza ed assistenza sociale, e con una programmazione annuale che rispetti la finalità di completare l'alberatura della rete entro il termine di dieci anni.

Art. 2.

Gli uffici del Corpo delle foreste, competenti per territorio, sono chiamati ad esprimere il loro parere ai fini della scelta delle essenze e sono, altresì, tenuti a prestare la loro consulenza ed assistenza tecnica per l'impianto e la conservazione delle alberature.

Art. 3.

Salvo minori distanze per l'utilizzo di margini, scarpate e relitti stradali, di norma la distanza fra i filari di alberi deve essere non inferiore a metri 9.

Per l'attuazione della presente legge, l'ente interessato è autorizzato a procedere alla espropriazione per pubblica utilità del terreno occorrente ai fini dell'alberatura delle strade a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il proprietario del terreno soggetto è facultato a sottoporsi all'onere della piantagione degli alberi secondo il progetto dell'ente ed in tal caso, previa accettazione dell'onere nelle forme di legge, resta esonerato dal maggiore onere della espropriazione come sopra previsto.

Il proprietario del terreno è altresì facultato a proporre la piantagione di alberi o filari con essere di suo gradimento, usando eventualmente dei contributi in atto previsti dalle vigenti leggi, ed a eseguirli semprechè ne ottenga la concessione dall'ente interessato.

In tal caso resta liberato da ogni onere previsto dalla prima parte di questo articolo salvo l'obbligo di curare gli alberi e di sostituirli in caso di morte o deperimento, pena la decadenza dalla concessione in caso di totale o parziale inadempienza.

Art. 4.

L'altezza dei muri laterali nelle strade di pertinenza degli enti di cui al comma 1° dell'art. 1 della presente legge, non può essere superiore a metri 0,80 dal piano stradale e, nel caso di muri di sostegno eccedenti l'anzidetta altezza, questa va limitata al piano di campagna.

Allo scopo di ridurre alle predette dimensioni i muri di maggiore altezza in atto esistenti, si applica quanto disposto dal secondo comma e successivi dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1949

RESTIVO

FRANCO — MILAZZO — DRAGO — PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1949, n. 37.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 10.650.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno finanziario 1948-49 dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 17 febbraio 1949, n. 2, è aumentata di L. 80.000.000.

Art. 5.

Alla maggiore spesa di L. 3.338.844.900 per il conto della competenza e di L. 5.563.510 per quelle dei residui si fa fronte mediante l'utilizzazione di parte dei maggiori accertamenti di entrata dell'anno finanziario in corso e degli anni finanziari anteriori.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto per l'anno finanziario 1948-49.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

ALLEGATI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 *al* 30 *giugno* 1949.

CONTO DELLA COMPETENZA

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 2-*bis* (di nuova istituzione) Provento netto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana — *per memoria*

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 *al* 30 *giugno* 1949.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

Assessorato delle finanze
Presidenza della Regione

Cap. n. 4 Spese per i viaggi del Presidente, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 13 Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 14 Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 19 Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali della Presidenza, uffici e servizi dipendenti	»	10.000.000

Servizi delle finanze

Cap. n. 75 Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	350.000

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 205 Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 210 Sussidi al personale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 233 Contributi ad enti vari per i servizi attinenti la zootecnia e la caccia	»	3.119.400
Cap. n. 235 Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.	»	45.000

Assessorato dei lavori pubblici

Cap. n. 253 Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	75.000

Assessorato della pubblica istruzione

Cap. n. 271 Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 275 Sussidi al personale, ecc.	»	120.000
Cap. n. 286 Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per concorsi magistrali, indennità, ecc.	»	1.500.000

Assessorato dei trasporti e delle comunicazioni

Cap. n. 334 Retribuzioni ed altri assegni, ecc.	L.	212.000
Cap. n. 335 Assegni ed indennità, ecc.	»	95.000
Cap. n. 336 Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	23.000
Cap. n. 338. Compensi speciali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 345 Spese postali, ecc.	»	15.000

Assessorato dell'industria e del commercio

Cap. n. 254 Sussidi al personale, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 362 Biblioteca: acquisto di libri, ecc.	»	130.000
Cap. n. 353 Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	100.000

Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale

Cap. n. 393 Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 394 Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 395 Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	250.000
Cap. n. 401 Biblioteca acquisto di libri, ecc.	»	230.000

Assessorato dell'igiene e della sanità

Cap. n. 409 Sussidi al personale, ecc.	L.	60.000
Cap. n. 413 Biblioteca acquisto di libri, ecc.	»	70.000

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione

Cap. n. 418 Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo	L.	9.650.000

Amministrazione degli enti locali

Cap. n. 422 Sussidi straordinari ad istituzioni private di beneficenza	L.	5.000.000
Cap. n. 427 Spese straordinarie per l'assistenza alle popolazioni e beneficenza in genere, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 428 Sussidi e concorsi ad istituti anche di istruzione, ecc.	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	4.719.574.900

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 468-*bis* (di nuova istituzione) contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana	L.	10.650.000
Cap. n. 470-*duodecies* (di nuova istituzione) Spese per la trasformazione e sistemazione delle trazzere siciliane (prima delle 3 quote) (Spesa ripartita)	»	1.000.000.000

Assessorato dei lavori pubblici

Cap. n. 474-*septies* (di nuova istituzione) Somma da versare all'Ente siciliano per le case ai lavoratori ai fini dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, (art. 9 della legge predetta) (prima delle 3 quote)	L.	3.000.000.000
Cap. n. 474-*octies* (di nuova istituzione) Spese a pagamento non differito per la costruzione di edifici scolastici nella Regione (prima delle 2 quote)	»	500.000.000

Assessorato della pubblica istruzione

Cap. n. 479-*quater* (di nuova istituzione) « Riparazioni, restauri ed adattamenti alle opere d'arte ed antichità esistenti nel territorio della Regione » (prima delle 2 quote)	L.	80.000.000
Cap. n. 480 Spese per scuole professionali e di artigianato	»	500.000

Capitoli aggiunti

Cap. n. 514 Spese per l'attrezzatura e per la confezione della refezione scolastica	L.	80.000.000
Totale degli aumenti	L.	4.719.574.900

b) in diminuzione:

PARTE ORDINARIA

Assessorato delle finanze

Cap. n. 199 Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative	L.	694.650.000

Assessorato della pubblica istruzione

Cap. n. 273 - Indennità e rimborso di spese per trasferimenti, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 274 - Commissioni. Gettoni di presenza, ecc.	»	400.000

Assessorato dell'industria e del commercio

Cap. n. 375 Spese per l'acquisto di materiale tecnico, ecc. L. 130.000

Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale

Cap. n. 396 Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, ecc. L. 30.000
Cap. n. 397 Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc. » 200.000
Cap. n. 400 Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. » 90.000
Cap. n. 402 Spese causali » 30.000

Presidenza della Regione e servizi dipendenti
Amministrazione degli enti locali

Cap. n. 425 Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali in dipendenza di pubbliche calamità L. 10.000.000
Cap. n. 426 Sussidi e concorsi straordinari a favore di ospedali per comprovate esigenze di carattere economico-finanziarie » 5.000.000
Cap. n. 428-*quater* Spese per rette di ricovero di minori poveri e di vecchi indingenti inabili al lavoro, ecc. » 5.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Assessorato dei lavori pubblici

Cap. n. 471 Fondo a disposizione da ripartire per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione L. 165.000.000

Totale delle diminuzioni L. 880.730.000

CONTO DEI RESIDUI

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

Assessorato delle finanze

Cap. n. 56 Impianti telefonici e manutenzione telefoni L. 55.000

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 233 Contributi ad enti vari per i servizi attinenti la zootecnia e la caccia L. 4.621.550
Cap. n. 235 Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc. » 31.960

PARTE STRAORDINARIA

Assessorato delle finanze

Cap. n. 418 Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo L. 855.000

Totale degli aumenti L. 5.563.510

LA LOGGIA

LEGGE 22 luglio 1949, n. 38.

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto, dei fondi rustici, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 33, *del* 23 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I contratti, verbali o scritti, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, quelli di affitto a coltivatori diretti sia singoli od associati in cooperative, nonchè le concessioni di terre incolte e mal coltivate eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Art. 2.

E' considerata annata agraria 1949-50 quella che abbia avuto inizio tra il 1° settembre 1949 ed il 1° marzo 1950 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudini locali.

Art. 3.

Limitatamente ai fini della presente legge, sono considerati contratti a coltivatori diretti anche quelli stipulati con coloro che coltivino il podere con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Ai fini di tale valutazione dovrà tenersi conto di tutti i fondi a qualsiasi titolo condotti.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

1) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture, agli obblighi inerenti al pagamento del canone;

2) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la cui famiglia abbia la capacità lavorativa all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler fare coltivare il fondo dal coniuge o dal figlio, semprechè siano o siano stati coltivatori diretti, e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata;

3) se il coltivatore sia incorso in violazioni alle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti;

4) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale;

5) per i contratti di pascolo e compartecipazione stagionale stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario.

Art. 5.

Qualora il concedente od il locatore ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati ai comma 2 e 4 dell'art. 4 e non adempia agli obblighi assunti, il mezzadro, colono parziario, compartecipante ed affittuario coltivatore diretto, al quale sia stata negata la proroga, ha diritto al risarcimento dei danni ed il giudice potrà ordinare la restituzione del fondo, sempre che questa possa disporsi senza ledere i diritti di terzi in buona fede.

Art. 6.

La rinunzia alla proroga è valida quando risulti da atto scritto di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge, o da dichiarazione resa all'autorità giudiziaria, sempre successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il concedente od il locatore deve riproporre, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva.

Art. 8.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e quelle in essa richiamate, in quanto non incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 10.

Le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolate in conformità degli articoli 2, 5 e 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 28 luglio 1949, n. **39**.

Trasformazione delle trazzere siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 34, *del* 30 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia.

Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 2.

In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di intensificazione culturale conseguibile nelle singole zone. l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, determina i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la trasformazione in rotabile o la sistemazione delle trazzere di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere è posta a totale carico del bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale provvederà ad imporre a carico dei proprietari dei beni immobili ai quali in dipendenza delle opere, derivino vantaggi economicamente valutabili, il contributo di miglioria previsto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

I criteri e le modalità per l'imposizione di tale contributo saranno stabiliti con regolamento.

Art. 4.

Se il progetto di trasformazione o sistemazione implica l'esecuzione di varianti o allacciamenti, si procede alle espropriazioni necessarie a norma dell'art. 373 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e degli articoli 30 e seguenti del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Per l'esecuzione dei lavori sono applicabili le disposizioni dei capi primo e secondo del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Gli eventuali ricorsi od opposizioni relativi a contestazioni sulla demanialità dei terreni necessari alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere non possono, in nessun caso, dar luogo a sospensione della esecuzione dell'opera stessa; restando però impregiudicato il diritto ad indennizzo se, in definitiva, il terreno in contestazione non risulti facente parte del demanio pubblico.

In tal caso l'indennità sarà stabilita secondo le vigenti disposizioni in materia di espropria per pubblica utilità.

Art. 6.

Le zone di terreno delle trazzere non utilizzabili secondo i progetti di trasformazione o di sistemazione possono essere permutate con altri terreni necessari per l'attuazione del progetto stesso.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed aggiunte.

La concessione può, altresì, essere assentita al Segretariato per la montagna per la sistemazione delle trazzere ricadenti in zone montane.

Art. 8.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere, quando la concessione sia assentita ad enti forniti di personalità giuridica pubblica, purchè dispongano di attrezzatura adeguata, ha la facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 % dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i sette decimi dell'importo di concessione.

I concessionari delle opere previste dalla presente legge sono esonerati dal concorso della spesa di vigilanza prevista dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536.

L'importo delle spese generali ed oneri vari da corrispondere ai concessionari viene determinato forfetariamente nella misura dell'1 % dell'importo delle opere.

Sono vietate le subconcessioni.

Art. 9.

I proprietari viciniori alle trazzere trasformate o sistemate che vengono assoggettati a contributo di miglioria, hanno diritto di accedere alle trazzere stesse, attraverso i fondi che li separano dalle trazzere, osservando le modalità stabilite dal Codice civile.

Art. 10.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione provvede l'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Alla manutenzione delle trazzere o di tratti di esse che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno dichiarate definitivamente trasformate o sistemate, provvederà l'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzato un primo stanziamento di tre miliardi così ripartito:

Esercizio 1948-49	L.	500.000.000
Esercizio 1949-50	»	1.500.000.000
Esercizio 1950-51	»	1.000.000.000

Art. 12.

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge in materia che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

L'Ufficio tecnico speciale per le trazzere siciliane, sotto le direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a completare entro il termine di due anni le operazioni di accertamento, reintegra e legittimazione delle trazzere, osservando le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1927, n. 2801, e successive modificazioni ed aggiunte.

A tal fine con decreto dell'Assessore per l'agricoltura saranno forniti i fondi necessari da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 11 della presente legge.

L'Assessore è altresì autorizzato ad assumere e destinare il personale necessario.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949

RESTIVO

MILAZZO — FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 28 luglio 1949, n. **40**.

Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e alle cave.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 34, *del* 30 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di promuovere per gli addetti alle cave ed alle miniere della Regione siciliana la costruzione di dormitori, di refettori, di opere per il trasporto di acqua potabile, per l'apprestamento o miglioramento di vie di immediato accesso, la istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, nonchè di intensificare l'attività di profilassi e di lotta contro le malattie professionali, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 2.

Il contributo della Regione non può eccedere la misura massima del 40 % dell'ammontare della spesa necessaria per le opere e gli impianti da eseguire ovvero per i servizi da istituire.

Qualora per le stesse finalità concorrano, a qualsiasi titolo, in forma contributiva, lo Stato o altri enti pubblici, il contributo previsto dall'articolo precedente è concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile dalla Regione, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo. Verificandosi tale condizione, il contributo della Regione è limitato alla differenza tra la misura ritenuta da essa ammissibile e quella ottenuta dal richiedente nei confronti dello Stato e di altri enti.

Nello stabilire l'entità del contributo della Regione si terrà conto del numero degli operai addetti all'impresa e del rendimento economico delle cave o delle miniere.

Art. 3.

Entro i limiti e nelle misure di cui al precedente articolo possono essere concessi contributi per la costruzione di case per gli operai addetti alle miniere o cave.

Art. 4.

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge, corredata dei progetti e preventivi di spesa per le singole opere e servizi è sottoposta, previo parere motivato del Distretto minerario di Caltanissetta e del competente Ufficio del genio civile, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e il commercio il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità previste dagli articoli 1 e 3, determina, con suo decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere e sentito anche il parere dell'organizzazione dei lavoratori, la misura del contributo e l'ammontare della spesa.

Il decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio è emanato di concerto con l'Assessore per il lavoro e la previdenza e d'intesa con l'Assessore per l'igiene e la sanità.

Il pagamento di contributi per le opere e gli impianti è effettuato dopo il collaudo da parte degli organi tecnici competenti.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 ripartita in cinque esercizi a partire da quello 1947-48.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — PELLEGRINO — PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 28 luglio 1949, n. 41.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 34, *del* 30 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetti per l'anno finanziario 1948-49.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

ALLEGATO *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° *luglio* 1948 *al* 30 *giugno* 1949.

CONTO DELLE COMPETENZE

a) in aumento:

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione ed uffici dipendenti
Amministrazione degli enti locali

Cap. n. 428 Sussidi e concorsi ad istituti anche di istruzione od enti che abbiano finalità sociali e di assistenza	L.	5.000.000
Cap. n. 428-*ter* (modificata la denominazione) Contributi e concorsi a favore di enti locali, nelle spese per l'esecuzione di impianti concernenti servizi pubblici obbligatori, nonchè nelle spese per sistemazioni ed adattamenti degli impianti medesimi	»	22.000.000

Assessorato dei lavori pubblici

Cap. n. 474-*nonies* (di nuova istituzione) Spese per la costruzione, per l'ampliamento e l'adattamento di ospedali destinati quali unità ospedaliere circoscrizionali (prima delle 4 rate), spesa ripartita (art. 7 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23)	L	250.000.000

Assessorato dell'igiene e della sanità

Cap. n. 507-*ter* (di nuova istituzione) Fondo destinato per la concessione di contributi a favore delle unità ospedaliere circoscrizionali (prima delle 4 rate) (art. 19 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23)	L.	100.000.000
Totale degli aumenti	L.	377.000.000

b) in diminuzione:

PARTE STRAORDINARIA

Presidenza della Regione ed uffici dipendenti
Amministrazione degli enti locali

Cap. n. 428-*quinquies* Contributi a favore degli enti o istituti locali per assistenza e ricovero degli accattoni	L.	27.000.000

Assessorato dell'igiene e della sanità

Cap. n. 504 Spese straordinarie per l'igiene e la sanità pubblica, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato	L.	350.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	377.000.000

LA LOGGIA

LEGGE 28 luglio 1949, n. 42.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 6 giugno 1949, n. 13, concernente l'istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 34, *del* 30 *luglio* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 6 giugno 1949, n. 13, concernente l'istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale, con le seguenti modifiche

all'art. 3 sostituire la somma di L. 120.000.000 con la somma di L 130.000.000;

sostituire le parole: « di dodici edifici » con le altre « di tredici edifici »;

aggiungere dopo le parole: « Palermo, Catania, Messina » le parole: « e Agrigento ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 31 luglio 1949, n. 43.

Deroga alle norme ordinarie circa l'impianto e l'uso di gruppi elettrogeni di limitata potenza nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 35, *del* 2 *agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana, in deroga alle leggi vigenti, è consentita a chiunque l'installazione per uso proprio di macchine generatrici di energia elettrica, di potenza non superiore a 3 Kw, a tensione concatenata o continua non superiore a 260 Wolt, senza l'osservanza di alcuna formalità.

Art. 2.

L'installazione delle macchine generatrici, di cui al precedente articolo, è solo soggetta a denunzia all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

La denunzia deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuta installazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità complete e domicilio dell'utente;

b) caratteristiche tecniche e destinazione dell'impianto, specificando se l'impianto sia fisso o ambulante.

La denunzia ha finalità puramente statistica.

L'omissione della denunzia è punita con l'ammenda fino a L. 5000.

L'oblazione estingue il reato.

Art. 3.

Il consumo dell'energia elettrica come sopra prodotto, a qualsiasi uso destinata, è esente da ogni tassa o imposta.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 luglio 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 1° agosto 1949, n. 44.

Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 35, *del* 2 *agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonchè dei prodotti di fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1948-49 sarà regolata dalle norme di cui alla legge 1° luglio 1947, n. 4 ed alla legge 22 settembre 1947, n. 11, salvo le modifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 1° luglio 1947, n. 4, aggiungere: « Ove però l'intera produzione raggiunga la resa di 13 quintali per ettaro ed oltre, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 % al colono e del 50 % al concedente.

In questo caso nell'applicazione della percentuale del 50 % di cui al precedente comma deve al colono essere attribuita in ogni caso una quota non inferiore a quella che gli sarebbe spettata applicando la percentuale precedente ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 5 agosto 1949, n. 45.

Concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 36, *del* 6 *agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Consiglio regionale delle miniere, agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la formazione di un piano generale di ricerche di giacimenti minerari nei luoghi più indiziati.

Il piano sarà compilato a cura del Distretto minerario di Caltanissetta e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2.

Allo scopo di incoraggiare le ricerche minerarie, nonchè gli studi e le ricerche anche di carattere sperimentale per l'adozione di più idonei e redditizi sistemi di coltivazione e di più proficui processi di sfruttamento dei minerali, possono essere concessi, anche a privati, contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Il contributo della Regione non può eccedere la misura del 20% dell'ammontare della spesa necessaria per il compimento delle ricerche, degli studi e degli esperimenti, di cui al precedente art. 2.

Qualora per le stesse finalità concorrano a qualsiasi titolo, lo Stato od altri Enti pubblici, il contributo previsto dall'articolo precedente, potrà essere concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri Enti, sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile dalla Regione entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo. Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza

fra la misura ritenuta da essa ammissibile e quella che il richiedente ha ottenuto o ha il diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri Enti.

Art. 4.

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere motivato del Distretto minerario di Caltanissetta, alla approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità enunciate nell'art. 2 e le ricerche risultino regolarmente autorizzate per le zone comprese nel piano di cui all'art. 1, determina con suo decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la misura del contributo, e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.

La liquidazione del contributo può essere effettuata in unica rata, al compimento dell'attività, ovvero durante il corso delle ricerche, degli studi e degli esperimenti, nella misura pari alla percentuale deliberata, rispetto alle spese corrispondenti allo avanzamento dell'attività stessa.

I contributi verranno erogati previa relazione del Distretto minerario di Caltanissetta attestante i risultati conseguiti. Nel caso di contributi ratizzati, ai fini della continuazione dei lavori e dei successivi pagamenti, la relazione dovrà attestare la utilità della prosecuzione delle ricerche, degli studi e degli esperimenti.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1947-48 di cui L. 200.000.000 per quanto previsto dall'art. 1.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Fino a quando non sarà approvato il piano generale di ricerche dei giacimenti minerari, di cui al precedente art. 1 e, non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 2 del presente provvedimento prescindendo dall'obbligo che le ricerche, per le quali è richiesto il contributo, debbano effettuarsi nelle zone comprese nel piano stesso.

In tal caso però, ferme restando tutte le altre disposizioni, il Distretto minerario di Caltanissetta dovrà completare il parere richiesto dall'art. 4 con la dichiarazione che trattasi di ricerche riconosciute urgenti e che, presuntivamente, le medesime siano da considerarsi fra quelle che rientreranno nelle zone da comprendersi nel piano.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 5 agosto 1940, n. 46.

Impiego dei fondi del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio 1949-50 per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n. 36, del 6 agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50 per lavori pubblici è destinato all'esecuzione, a cura del Governo regionale, di opere pubbliche, prevalentemente stradali, di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, il Governo regionale si avvale degli uffici statali ovvero di altri enti, sempre che dispongano di propria adeguata e stabile attrezzatura.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone la programmazione delle opere, procede all'approvazione dei progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.

Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive, restando in facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici di affidare l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o liberi professionisti ed a funzionari tecnici statali collocati a riposo.

Art. 3.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 4.

Nei progetti delle opere può includersi tra le somme a disposizione dell'amministrazione un'aliquota non superiore all'1 % dell'importo lordo dei lavori da destinare agli Uffici tecnici incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori.

Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 5.

E' riservata all'Assessorato dei lavori pubblici un'aliquota non superiore all'1 % sul fondo complessivo di cui all'art. 1 della presente legge, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo. Detta aliquota è utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di spese, di compensi ed eventualmente di indennità e gratifiche relative alle attribuzioni demandate all'Assessorato stesso.

Le eventuali economie sull'aliquota di cui sopra saranno destinate per l'esecuzione di nuove opere e per gli eventuali oneri inerenti al completamento di quelle già approvate.

Art. 6.

Lo stanziamento previsto nella parte ordinaria del bilancio della Regione per manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici può essere impiegato anche per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1949

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO

LEGGE 8 agosto 1949, n. 47.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione di fondi rustici e della vendita di erbe da pascolo per l'annata agraria 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n. 37, del 9 agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso.

La conversione dell'estaglio relativamente ai fondi i cui proprietari non posseggano complessivamente una estensione maggior di 12 Ha di terreno, prevalentemente seminativo, non può aver luogo senza il consenso dei proprietari stessi.

Art. 2.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, nonchè quelli relativi ai contratti a canone in denaro, prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, e relativi alla annata agraria 1948-49, sono ridotti del 30 % a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

La riduzione prevista dal comma precedente deve intendersi sostitutiva fino al corrispondente ammontare di ogni altro beneficio che sia convenzionalmente o legislativamente accordato in favore dell'affittuario, per l'annata agraria anzidetta.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non meno di due terzi della loro estensione, ad economia diretta.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle indennità dovute per la concessione di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni a favore delle cooperative qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

Art. 5.

Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro, dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia, si applica una riduzione del 20 %.

Art. 6.

Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorquando il concedente possegga a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo.

Art. 7.

Salva la ipotesi prevista dall'art. 6 in tutti gli altri casi in cui l'affittuario non abbia diritto alle riduzioni consentite con la presente legge, il proprietario ha l'obbligo di investire nell'annata agraria 1949-50 la somma equivalente in lavori straordinari di miglioria nel fondo oggetto del contratto.

Art. 8.

E' considerata annata agraria 1948-49 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1949 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 9.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge.

Restano in vigore le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati.

Art. 10.

Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, n. 321, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, in quanto non incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

Le funzioni amministrative ed esecutive, previste dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè della legge regionale 8 luglio 1948, n. 35, circa l'ordinamento dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi o riconoscersi equi quale compenso per la locazione dei fondi rustici, valgono anche per l'annata agraria 1948-49 le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 8 agosto 1949, n. 48.
Istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 37, *del* 9 *agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1949-50 sono istituite, nella Regione siciliana, 863 borse annuali di studio, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 5, a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione e dei laureati nelle università siciliane che aspirano a frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione.

Art. 2.

Le borse sono ripartite come segue:

a) n. 12 borse di studio da L. 200.000 ciascuna per corsi di perfezionamento o di specializzazione in favore di laureati;

b) n. 55 borse di studio da L. 100.000 ciascuna per studenti universitari;

c) n. 106 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per studenti dei ginnasi, dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali;

d) n. 10 borse di studio da L. 80.000 ciascuna per studenti di conservatori di musica e di istituti di belle arti;

e) n. 180 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per studenti degli istituti tecnici, minerari, industriali, commerciali (amministrativi e mercantili) e per gli istituti dei geometri e nautici;

f) n. 500 borse di studio da L. 20.000 ciascuna per studenti delle scuole medie, delle scuole di avviamento professionale a tipo agrario, commerciale, industriale, artigiano, marinaro, minerario, enologico e simili e delle scuole tecniche aventi lo stesso indirizzo comprese quelle la cui organizzazione è curata dai consorzi provinciali per la istruzione tecnica.

Art. 3.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie di provate disagiate condizioni economiche.

Nell'ordine di conferimento debbono precedere coloro che appartengono a famiglie povere.

A parità di condizioni sono preferiti

1) gli orfani di padre;

2) i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

3) i figli degli inabili al lavoro;

4) i profughi ed i rimpatriati dall'estero, per causa di guerra, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1948, n. 8;

5) gli appartenenti a famiglie numerose.

Art. 4.

Sempre quando permangano i requisiti richiesti dalla presente legge, le borse conseguite vengono corrisposte ogni anno e fino al compimento degli studi dei corsi delle scuole secondarie di avviamento professionale, dei corsi annuali e biennali di avviamento professionale, delle scuole tecniche biennali e dei corsi degli istituti e scuole medie di primo e secondo grado, oltre che dei corsi universitari, facendo obbligo ai beneficiari di ripetere il concorso all'inizio di un nuovo corso di studi.

Art. 5.

Ai fini di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 33.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Con decreto all'Assessore per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'Assessore per la pubblica istruzione è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 giugno 1949, n. 21.

Aggiornamento, rifacimento e pubblicazione della Carta geologica del territorio della Regione siciliana e studi relativi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 38, *del* 20 *agosto* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere all'aggiornamento ed al rifacimento della Carta geologica dei territori della Regione, ed alla conseguente pubblicazione, sia della Carta, sia degli studi inerenti;

Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio,

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale dell'11 marzo 1949 e del 31 maggio 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire centocinquanta milioni per l'aggiornamento, il rifacimento e la pubblicazione sia della Carta geologica dei territori della Regione siciliana, sia dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e quella degli studi illustrativi deve essere completata non oltre il 30 giugno 1957.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei rilevamenti e per la effettuazione degli studi necessari al conseguimento degli scopi indicati dal precedente art. 1, l'Assessorato dell'industria e del commercio si avvale dell'opera del Distretto minerario di Caltanissetta, cui spetta la gestione dei fondi che saranno posti a sua disposizione mediante aperture di credito, nonchè per la parte tecnica ed in base ad accordi, della collaborazione degli Istituti di geologia e di quelli di mineralogia esistenti presso le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina e dell'Istituto di arte mineraria presso l'Università degli studi di Palermo.

Art. 3.

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito il Comitato geologico regionale composto:

1) di un geologo;

2) di uno dei tre direttori degli Istituti di geologia presso le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina;

3) di uno dei direttori degli Istituti di mineralogia esistenti presso le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina;

4) del direttore dell'Istituto di arte mineraria presso la Università degli studi di Palermo;

5) dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta;

6) di un docente di paleontologia.

Il geologo, il direttore dell'Istituto di geologia, il direttore dell'Istituto di mineralogia ed il docente di paleontologia, sono designati rispettivamente:

il primo, dal direttore dell'Ufficio geologico italiano e gli altri, dal Consiglio regionale delle miniere.

Il presidente del Comitato è scelto dall'Assessore per l'industria ed il commercio, fra i componenti del Comitato stesso o fra gli esperti in materia geologica liberi docenti.

La costituzione del Comitato e la nomina del presidente sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati previa nuova designazione.

Ai componenti del Comitato oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio e di quelle di diaria, secondo il grado gerarchico che rivestono nella Amministrazione dello Stato od a quello al quale, se estranei all'Amministrazione, possono essere equiparati in base alle vigenti disposizioni, spetta un gettone di presenza per ogni seduta di L. 800.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un appartenente al personale dell'Assessorato dell'industria e del commercio di gruppo *A* o di categoria corrispondente.

Art. 4.

Al Comitato geologico regionale, è affidata la direzione dei rilevamenti e la pubblicazione della Carta geologica, degli studi e delle relazioni illustrative.

A tal fine esso provvederà:

1) in linea preliminare:

a) alla determinazione delle direttive da seguire nei rilevamenti, negli studi, nella formazione e compilazione della Carta, fissando la scala di quella d'insieme, e di quelle di sviluppo in quanto necessarie;

b) alla determinazione del programma dei lavori;

c) alla determinazione delle caratteristiche e dei tipi delle pubblicazioni sia durante l'avanzamento dei lavori, sia al compimento di essi;

2) in linea normale:

a) a disporre a mezzo del Distretto minerario di Caltanissetta ovvero degli Istituti di geologia, mineralogia e arte mineraria la pratica attuazione dei lavori di rilevamento e quelli di elaborazione dei dati raccolti;

b) a ripartire fra i detti Istituti di geologia, di mineralogia, di arte mineraria, ed, ove occorra, fra i singoli membri del Comitato, ovvero fra estranei particolarmente competenti, gli studi paleontologici, litologici e chimici del materiale raccolto, nonchè le analisi tecniche, ricevendone le relative relazioni preliminari e finali, le quali, esaminate e discusse collegialmente, saranno utilizzate sia nella programmazione annuale, sia nella formazione della Carta geologica e nella

relazione finale, sia nell'approntamento delle particolari pubblicazioni illustrative;

c) a dirigere e coordinare la raccolta in collezione scientifica presso l'Istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario di Caltanissetta, dei materiali mineralogici, litologici e paleontologici prelevati durante i rilievi;

d) a mantenere il collegamento con il Comitato geologico e con l'Ufficio geologico italiano, istituiti in base al decreto 17 febbraio 1927, n. 346, per il più utile coordinamento delle ricerche e degli studi, nonchè per favorire l'invio di campioni di cui non fosse già dotata la collezione scientifica del predetto Ufficio geologico italiano o di altri istituti ed enti scientifici del ramo.

Gli incaricati dei rilevamenti e degli studi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente n. 2, quando non ritengano di potersi uniformare alle direttive del Comitato, stabilite in linea preliminare, prima di iniziare l'attività ad essi attribuita, sottopongono al Comitato il particolare indirizzo che intendono seguire e le ragioni per le quali dissentono da quello comune, e si accingono al lavoro solo dopo avere ottenuta l'approvazione del Comitato stesso.

Art. 5.

Il presidente rappresenta il Comitato ed ha la firma degli atti e della corrispondenza inerenti l'attività di esso, ed in relazione alle deliberazioni da questo adottate, impartisce le disposizioni per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

Il Comitato oltre a comunicare all'Assessore per l'industria ed il commercio la relazione sulle determinazioni preliminari da esso adottate e sul programma di esecuzione della Carta con la dimostrazione della previsione sommaria dell'impiego dei fondi autorizzati nel decennio e dello svolgimento dei lavori in tale periodo, onde assicurare che entro il termine fissato possa essere approntata e pubblicata la Carta geologica, semestralmente rimette all'Assessore medesimo una relazione sullo andamento dei lavori ed i risultati conseguiti.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può richiedere al Comitato particolari indicazioni o chiarimenti, ovvero altre relazioni.

Art. 7.

Tutte le pubblicazioni citate dal Comitato, devono recare l'intestazione: « Regione siciliana Assessorato dell'industria e del commercio Comitato geologico regionale ».

Art. 8.

Gli strumenti, gli apparecchi e quant'altro si manifesti indispensabile acquistare per il funzionamento del Comitato e per i lavori inerenti, escluso il materiale di consumo, sono assunti in carico per conto dell'Amministrazione regionale, dal Distretto minerario di Caltanissetta.

Il Comitato inoltre dimostrerà allo stesso ufficio l'impiego del materiale di consumo.

In deroga a quanto è disposto nel precedente art. 5, le ordinazioni per gli acquisti di cui al presente articolo devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 9.

La spesa complessiva di L. 150.000.000 è ripartita come segue:

L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, L. 14.000.000 per ciascuno dei sei esercizi successivi e L. 13.000.000 per gli ultimi due esercizi.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 19 agosto 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 2. — MAURO

LEGGE 8 agosto 1949, n. **49.**

Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 39, *del* 27 *agosto* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni diretti a

1) favorire l'incremento ed il miglioramento della attrezzatura turistica in genere;

2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività turistiche;

3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i movimenti del forestiero;

4) potenziare l'attività degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni regionali e locali del turismo;

5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo spettacolo, le quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;

6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle attività cinematografiche;

7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della Regione, con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento di richiamo turistico;

8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti sportivi nella Regione.

Art. 2.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.

Art. 3.

La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.

Art. 4.

Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta o preventivamente dimostrata.

E' però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo determinato in via presuntiva.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1949

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

LEGGE 1° settembre 1949, n. 50.

Provvedimenti finanziari intesi ad agevolare l'esecuzione dei lavori di completamento dell'Acquedotto di Montescuro Ovest.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 40, *del* 2 *settembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di accelerare la prosecuzione delle opere di costruzione ed il completamento dell'acquedotto di Montescuro Ovest, il Governo regionale è autorizzato ad anticipare all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000 da versarsi in relazione alle necessità delle opere ed all'avanzamento dei lavori con la procedura di cui all'art. 19 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369.

Tale somma sarà recuperata dalla Regione sulle maggiori somme dovute dallo Stato, a norma dell'art. 35 dello Statuto della Regione, a titolo di parziale adeguamento degli stanziamenti stabiliti a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani con l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1636, decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 739, decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 e decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Ai fini di tale recupero la Regione si surrogherà all'Ente Acquedotti Siciliani nella riscossione delle somme dovute dallo Stato in virtù delle citate disposizioni di legge e fino a concorrenza della somma anticipata.

L'anticipazione autorizzata col primo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Ente Acquedotti Siciliani, diretta a regolare la surroga suddetta.

L'Assessore per le finanze è delegato a stipulare la convenzione di cui al comma precedente, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 2.

L'anticipazione della somma di L. 1.000.000.000 è corrisposta in unico esercizio.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, mediante l'inserzione delle somme da anticipare, sia all'entrata che alla spesa, nel titolo II, categoria II, del bilancio della Regione, sui capitoli rispettivamente denominati: « Anticipazione all'Ente Acquedotti Siciliani per la prosecuzione ed il completamento dell'acquedotto Montescuro Ovest » e « Recupero delle somme accordate all'Ente Acquedotti Siciliani per il completamento dell'acquedotto Montescuro Ovest a valere sulle somme dovute dallo Stato all'Ente medesimo in forza dell'art. 35 dello Statuto della Regione siciliana, concernente l'adeguamento degli impegni già assunti al valore della moneta all'epoca del pagamento ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° settembre 1949.

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 1° settembre 1949, n. 51.

Rinnovazione della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 40, *del* 2 *settembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La delegazione temporanea di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e rinnovata fino al 15 giugno 1949 con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° settembre 1949

RESTIVO

LEGGE 1° settembre 1949, n. 52.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 1° settembre 1949, n. 51, concernente la rinnovazione della delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione fino al 31 dicembre 1949.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 40, *del* 2 *settembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è apportata la seguente modifica « Il parere richiesto dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è reso a norma dell'art. 55 del regolamento dell'Assemblea ».

All'art. 3 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, sono soppresse le parole: « e nel caso di Commissioni riunite, quattro membri ciascuna di esse ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° settembre 1949

RESTIVO

LEGGE 28 agosto 1949, n. 53.

Modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Amministrazione centrale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 40, *del* 2 *settembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I decreti legislativi presidenziali 31 ottobre 1948, nn. 30 e 39, dalla data in cui hanno effetto le disposizioni della presente legge, sono abrogati.

Art. 2.

Sono approvati l'ordinamento e gli organici provvisori della Presidenza della Regione, degli uffici ad essa aggregati, degli Assessorati delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'in-

dustria e del commercio, del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, dell'igiene e della sanità e del turismo e dello spettacolo, secondo le tabelle annesse alla presente legge sotto le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I* ed *L*.

Art. 3.

Al personale di ruolo, previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente, si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

I posti di cui alle annesse tabelle organiche possono essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale di grado e gruppo corrispondenti, distaccato presso la Regione.

Il distacco è di volta in volta attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Sino a quando non saranno ricoperti tutti i posti di ruolo degli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, è in facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo nelle categorie corrispondenti ai vari gruppi di personale di ruolo, in misura non superiore ai sei decimi del numero dei posti previsti per ogni gruppo, escluso il personale subalterno per il quale tale misura è elevata ad otto decimi. La frazione di posto si considera come un posto.

In ogni caso, però, i posti occupati con personale di ruolo e non di ruolo, non possono superare il limite numerico totale della rispettiva tabella organica.

E pure in facoltà del Presidente o dell'Assessore competente, quando speciali circostanze lo giustifichino, di assumere personale non di ruolo di seconda categoria oltre l'aliquota di sei decimi del corrispondente gruppo, purchè a carico dei sei decimi dei posti disponibili per il personale non di ruolo di prima categoria.

Art. 6.

L'assunzione del personale non di ruolo, il passaggio di categoria ed il licenziamento ove ne ricorrano le condizioni sono disposti con decreto del Presidente della Regione, ovvero dall'Assessore competente, da registrarsi alla Corte dei conti.

Per la nomina del personale non di ruolo nelle diverse categorie fino a quando non si sarà provveduto alla emanazione dei regolamenti del personale di ciascuna Amministrazione. regionale è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore per la categoria I;

b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per la categoria II;

c) il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, per la categoria III;

d) certificato di compimento della scuola elementare inferiore, o attestato di saper leggere e scrivere, per la categoria IV

Art. 7.

Al personale non di ruolo fin qui assunto si applicano le disposizioni relative al similare personale dell'Amministrazione dello Stato di cui alle norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, e decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il servizio non di ruolo in ogni caso non conferisce il diritto a stabile collocamento.

Art. 8.

Il personale distaccato dalla Regione presso il Consiglio di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è consideratto in soprannumero rispetto al limite previsto dalle annesse tabelle, per ciascun gruppo, grado e categoria e altresì rispetto alla misura di sei decimi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il Presidente della Regione ed ogni Assessore effettivo hanno alla propria esclusiva dipendenza un ufficio di Gabinetto.

Il Gabinetto del Presidente è costituito da un capo di Gabinetto, da un segretario particolare, e da non più di otto addetti, tra funzionari ed impiegati, dei quali soltanto due di grado superiore all'ottavo.

Il Gabinetto di ogni Assessore è costituito da un capo di Gabinetto, da un segretario particolare e non più di sei addetti tra funzionari ed impiegati, dei quali soltanto uno di grado superiore all'ottavo.

Le nomine alle varie cariche di Gabinetto saranno disposte rispettivamente con decreto del Presidente della Regione e dell'Assessore competente.

Art. 10.

Il Presidente della Regione ovvero l'Assessore competente, possono, con propri decreti, disporre il distacco temporaneo presso il rispettivo Gabinetto di altro personale quando speciali circostanze lo esigano.

Art. 11.

Il personale dei Gabinetti collabora rispettivamente con il Presidente e con gli Assessori nell'espletamento dei loro compiti.

Il personale delle Segreterie particolari attende alla corrispondenza dei medesimi, ma non può interferire nei compiti degli uffici amministrativi.

Art. 12.

Il personale da includere nei Gabinetti deve normalmente essere scelto tra i funzionari e gli impiegati in servizio nell'Amministrazione della Regione, ed in linea eccezionale fra i funzionari ed impiegati in pianta stabile di altri Enti od Istituti pubblici con il consenso delle Amministrazioni interessate.

I relativi emolumenti sono ad esclusivo carico della Regione.

Soltanto il Segretario particolare sia del Presidente che degli Assessori può essere scelto anche tra gli estranei agli uffici, Enti od Istituti suddetti.

Il segretario particolare ed il personale di altri Enti od Istituti pubblici destinati ai Gabinetti non va computato ai fini dei limiti numerici previsti dalle annesse tabelle organiche.

Art. 13.

Al personale in servizio nei Gabinetti specificato nel precedente art. 9 spetta una indennità stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei all'Amministrazione statale o regionale addetti ai Gabinetti sono parificati nel trattamento economico, giusta quanto contemplato nel comma seguente, considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio nei Comuni con oltre 300.000 abitanti:

100 ore per il personale di grado 5° e superiori;
115 ore per il personale di grado 6°;
120 ore per il personale dei gradi 7° ed inferiori.

Per il personale estraneo all'Amministrazione sarà stabilito con il decreto di nomina il grado gerarchico di equiparazione, il quale, in nessun caso, può essere superiore al 7°.

La determinazione del grado di equiparazione di cui al comma precedente serve:

a) per il personale di cui al primo comma dell'art. 12 agli effetti della determinazione della indennità di Gabinetto ed in genere delle competenze fondamentali ed accessorie, in quanto dovute;

b) per il personale di cui al secondo comma dello stesso art. 12 agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, in quanto dovute.

Al personale che fruisce della indennità di Gabinetto non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.

Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti, il limite massimo di ore di lavoro straordinario retribuibile di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a 120 ore.

Al personale in servizio presso la segreteria della Giunta regionale può essere attribuita con decreto del Presidente della Regione l'indennità di Gabinetto, nelle misure sopra indicate, limitatamente a cinque unità di personale.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

In linea del tutto eccezionale, fino all'attuazione dell'organico definitivo e nei limiti numerici di cui all'art. 5, il Governo ha facoltà di ricoprire i posti di cui alle annesse tabelle col personale in pianta organica dipendente da Enti od Istituti pubblici, già comandato presso l'Alto Commissariato per la Sicilia il quale, alla data della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione della Regione.

Detto personale conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettantegli presso l'Ente od Istituto di provenienza, il cui onere, a totale carico della Regione, decorre dall'inizio del servizio effettivo presso la medesima.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie, si applicano le norme contenute nell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 15.

Con le stesse limitazioni di cui al primo comma del precedente articolo e nei limiti numerici di cui all'art. 5 i posti, di cui alle annesse tabelle organiche, possono essere anche coperti con personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa italiana di gruppo e grado corrispondente e con personale di ruolo dipendente da Enti locali ovvero con personale in pianta stabile di altri Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, il quale, alla data del 31 dicembre 1948, prestava servizio nella Amministrazione centrale della Regione.

Il personale sopra indicato conserva il trattamento per competenze fondamentali, spettantegli presso l'Amministrazione di provenienza, il cui onere, a totale carico della Regione decorre dall'inizio del servizio effettivo presso la medesima.

Art. 16.

I posti di cui all'annessa tabella *L*, limitatamente a n. 5 unità, possono essere coperti, sempre fino all'attuazione dell'organico definitivo, anche con personale distaccato dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie si applicano le norme contenute nell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Al personale dipendente dallo Stato, non inquadrabile neppure provvisoriamente, il quale, per motivi di carattere contingente, presti tuttavia temporaneamente servizio presso la Presidenza e gli Uffici autonomi ad essa aggregati, possono essere corrisposte, sul bilancio della Regione, le competenze accessorie comuni e quelle particolari della categoria spettantigli.

Il numero complessivo dei funzionari ed impiegati ai quali si può applicare la disposizione precedente non può eccedere il decimo dei posti previsti dalle rispettive tabelle organiche *A* e *B*.

La frazione di posto si considera come un posto.

Art. 18.

Al personale di ruolo dell'Amministrazione statale, regolarmente distaccato presso la Regione Siciliana nonchè a quello che sarà distaccato in virtù della presente legge e che abbia, di fatto, in attesa di inquadramento già prestato servizio, può essere corrisposto, in via di sanatoria, per il periodo relativo a detto servizio, un trattamento economico pari a quello spettantegli per il proprio rapporto di impiego

Disposizioni finali.

Art. 19.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 20.

Gli organici di cui all'art. 2 della presente legge hanno effetto dal

giorno 1° novembre 1948, per quelli di cui alle tabelle *A*, *B*, limitatamente alle lettere *c*) ed *f*), *C*, *D*, *E*, *F*, *G*;

giorno 10 marzo 1948, per quelli di cui alla tabella *I*;

giorno 13 gennaio 1949, per quelli di cui alla tabella *B*, limitatamente alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *g*), e alla tabella *L*

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1949

RESTIVO

LA LOGGIA — MILAZZO — FRANCO — ROMANO — BORSELLINO CASTELLANA — PELLEGRINO — PETROTTA — DRAGO

ALLEGATI

TABELLA *A*.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Gli Uffici della Presidenza regionale comprendono le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze del Presidente della Regione:

A) Gabinetto del Presidente;

B) Segretario generale della Presidenza, che comprende:
- Divisione I Affari generali;
- Divisione II Affari del personale;
- Ufficio di contabilità;
- Ufficio economato e cassa;
- Ufficio servizi.

C) Ufficio studi, statistica e coordinamento.

Organico provvisorio della Presidenza regionale.

Gruppo	Grado	Qualifica		n.
Gruppo *A*	grado 3°-4°	Segretario generale	n.	1
	grado 5°-6°	Ispettori superiori, capi divisione	»	4
	grado 7°-8°	Capi sezione, consiglieri	»	10
	grado 9°-11°	Primi segretari, segretari, vice segretari	»	10
Gruppo *A* e *B*:	grado 6°	Ispettore superiore	»	1
Gruppo *B*:	grado 7°-8°		»	2
	grado 9°-11°		»	9
	grado 9°-11°	Stenodattilografi	»	2
Gruppo *C*:	grado 9°	Archivista capo	»	2
		d'ordine	»	39
	grado 10°-13°	Da primi archivisti ad alunni subalterni	»	21
			Totale n.	101

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *B*.

UFFICI AGGREGATI ALLA PRESIDENZA REGIONALE

Alla Presidenza regionale sono aggregati i seguenti uffici:

a) Ufficio segreteria della Giunta regionale;
b) Servizi della stampa;
c) Amministrazione degli enti locali;
d) Servizi dell'alimentazione;
e) Servizi dei trasporti e delle comunicazioni;
f) Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale;*
g) Servizi della pesca marittima e delle attività marinare

a) Organico provvisorio dell'Ufficio segreteria della Giunta regionale:

Gruppo	Grado	Qualifica		n.
Gruppo *A*	grado 6°-7°	Capo dell'ufficio	n.	1
	grado 8°	Consigliere	»	1
Gruppo *A* o *B*:	grado 9°-11°	Addetti	»	3
Gruppo *C*:	grado 9°-13°	Personale d'ordine	«	4
Subalterni			»	1
			n.	10

b) Organico provvisorio dei Servizi della stampa:

Gruppo *A* grado 6°-7°-8° Capo dei servizi	n. 1
Gruppo *A* o *B*: grado 9°-11° Addetti	» 3
Gruppo *C*· grado 9°-13° Personale d'ordine	» 3
Subalterni	» 1
	n. 8

c) Amministrazione degli Enti locali:

Parte prima: *Ripartizione degli Uffici*

Ispettorato regionale degli Enti locali;
Divisione I: Affari generali, riservati e del personale;
Divisione II: Affari comunali e provinciali;
Divisione III· Opere pie e culti;
Ufficio contenzioso amministrativo;
Ufficio di contabilità.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A* grado 3°-4° Ispettore generale	n. 1
grado 5°-6° Ispettori superiori o capi divisione	» 3
grado 7°-8° Capi sezione o consiglieri	» 4
grado 9°-11° Primi segretari, segretari o vice segretari	» 8
Gruppo *B*: grado 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri o impiegati amministrativi	» 3
Gruppo *C*: grado 10°-11° Primi archivisti, archivisti	» 3
grado 12°-13° Applicati, alunni d'ordine	» 7
Subalterni	» 5
	n. 34

d) Organico provvisorio dei Servizi dell'alimentazione:

Gruppo *A*: grado 5°-6°-7° Capo dei servizi	n. 1
Gruppo *A* o *B*: grado 8°-11° Addetti	» 2
Gruppo *C*: grado 9°-13° Personale d'ordine	» 2
Subalterni	» 2
	n. 7

e) Organico provvisorio dei servizi dei trasporti e delle comunicazioni:

Gruppo *A*: grado 6°-7° Capo dei servizi	n. 1
grado 8°-11° Addetti	» 5
Gruppo *A* o *B*: grado 8°-11° Addetti	» 2
Gruppo *C*: grado 9°-11° Personale d'ordine	» 5
Subalterni	» 3
	n. 16

f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale*:

Gruppo *A* grado 5°-7° Capo dell'ufficio	n. 1
grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri	» 3
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 4
Gruppo *B*: grado 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri	» 2
Gruppo *C*: grado 9°-13° Personale d'ordine	» 7
Subalterni	» 4
	n. 21

g) Organico provvisorio della pesca marittima e delle attività marinare:

Gruppo *A*: grado 6° Capo dei servizi	n. 1
grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri	» 2
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 3
Gruppo *A* o *B*: grado 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri	» 2
Gruppo *C*· grado 9°-11° Personale d'ordine	» 5
Subalterni	» 3
	n. 16
Totale	n. 112

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *C*

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

Ragioneria regionale che comprende:
- la Divisione del bilancio e degli studi finanziari;
- la Divisione ispezioni e affari economici;
- la Divisione controllo e contabilità;
- la Divisione del patrimonio;
- l'Ufficio segreteria e personale (alle dirette dipendenze del ragioniere regionale).

Direzione regionale delle finanze che comprende:
- la Divisione degli affari generali e del personale;
- la Divisione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
- la Divisione delle imposte dirette;
- la Divisione del demanio;
- la Divisione delle dogane e della finanza locale;
- la Divisione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- la Divisione del tesoro;
- l'Economato regionale.

Ufficio e studi.

Parte seconda *Organico provvisorio*

Gruppo *A* grado 5° Ragioniere regionale	n. 1
grado 6° Ispettori superiori, capi divisione	» 5
grado 7° Capi sezione, ispettori capi	» 5
grado 8° Consiglieri, ispettori	» 5
grado 9° Primi segretari	» 8
grado 10° Segretari	» 4
grado 11° Vice segretari	» 3
Gruppo *C*: grado 9° Archivisti capi	» 1
grado 10°-13° da primi archivisti ad alunni d'ordine	» 15
Subalterni	» 5
	n. 52
Gruppo *A* grado 5° Direttore regionale	n. 1
grado 5° Ispettori generali	» 2
grado 6° Ispettori superiori, capi divisione	» 10
grado 7° Capi sezione, ispettori capi	» 12
grado 8° Consiglieri, ispettori	» 9
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 34
Gruppo *C*: grado 9° Archivisti capi	» 1
grado 10°-13° da primi archivisti ad alunnni d'ordine	» 24
Subalterni	» 12
	n. 105
Totale	n. 157

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *D*

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

La Direzione regionale dell'agricoltura e delle foreste che comprende:
- la Divisione degli affari generali e del personale;
- la Divisione della bonifica;
- la Divisione dei miglioramenti fondiari, servizi speciali e caccia;
- la Divisione della produzione agricola;
- la Divisione delle foreste.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A* grado 5° Direttore regionale	n. 1
grado 5°-6° Ispettori generali, ispettori superiori	» 2
grado 6° Capi divisione	» 5
grado 7°-8° Capi sezione, ispettori principali	» 11
grado 9°-11° Primi segretari, ispettori, segretari, ispettori aggiunti, vice segretari	» 15

Gruppo *A* o *B*: grado 8°-11° Personale amministrativo	n. 2
Gruppo *B*: grado 8° - Segretario contabile principale esperto, primo aiutante capo	» 3
grado 9° Primo segretario contabile, esperto di 2ª classe, primo aiutante	» 6
grado 10°-11° Segretario contabile, esperto di 3ª classe, aiutante	» 10
Gruppo *C*: grado 9° Archivista capo	» 1
grado 10°-13° da primi archivisti ad alunni d'ordine	» 27
Subalterni	» 12
Totale	n. 95

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

TABELLA *E*

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ripartizione degli uffici

Gruppo *A* grado 5° Capo degli uffici dell'Assessorato	n. 1
grado 6° Ispettori superiori, capi divisione	» 4
grado 7° Capi sezione	» 5
grado 8° Consiglieri	» 8
grado 9° Primi segretari	» 7
grado 10° e 11° Segretario e vice segretario	» 11
Gruppo *B*: grado 9° Primi ragionieri	» 1
grado 10° Ragionieri	» 2
grado 10°-11° Geometri	» 4
grado 11° Vice ragionieri	» 5
Gruppo *C*: grado 9° Archivista capo	» 1
grado 10°-13° Economo cassiere	» 1
grado 11°-13° Archivisti, applicati e alunni d'ordine	» 9
Personale subalterno	» 6
Totale	n. 65

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

TABELLA *F*

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

La Direzione regionale della pubblica istruzione che comprende:

la Divisione degli affari generali, del personale, concorsi statistica;
la Divisione dell'istruzione superiore e media;
la Divisione dell'istruzione tecnica e di avviamento professionale;
la Divisione dell'istruzione elementare;
la Divisione delle biblioteche e delle antichità e belle arti;
l'Ufficio ispettivo.

Parte seconda *Organico provvisorio*

Gruppo *A*: grado 5° Direttore regionale	n. 1
grado 5° Ispettore generale	» 1
grado 6° Ispettori superiori, capi divisione	» 8
grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri, ispettori capi e ispettori	» 15
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 10
Gruppo *B*: grado 8°-9° Personale amministrativo	» 4
Gruppo *B*: grado 6°-7° Ispettori scolastici	» 2
grado 6°-7° Ispettori di ragioneria	» 2
grado 8° Direttori didattici	» 1
Gruppo *C*: grado 9° Archivista capo	» 1
grado 10°-13° Da primi archivisti ad alunni d'ordine	» 16
Subalterni	» 6
Totale	n. 67

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

TABELLA *G*

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

La Direzione regionale dell'industria e del commercio che comprende:

la Divisione degli affari generali e del personale;
la Divisione industria;
la Divisione commercio;
la Segreteria della sottocommissione industria.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A*: grado 5° Direttore regionale	n. 1
grado 6° Ispettori superiori, capi divisione	» 4
grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri	» 8
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 14
Gruppo *A* o *B*: grado 7°-11° Personale amministrativo	» 2
Gruppo *B*: grado 8° Ragioniere capo	» 1
grado 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri	» 3
Gruppo *C*: grado 9° Archivisti capi	» 1
grado 10°-13° Da primi archivisti ad alunni d'ordine	» 14
Subalterni	» 6
Totale	n. 54

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

TABELLA *H*

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

Direzione regionale del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale che comprende:

la Divisione lavoro e cooperazione;
la Divisione assistenza e previdenza;
l'Ufficio degli affari generali e del personale.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A*. grado 5° Direttore regionale	n. 1
grado 6° Ispettori superiori capi	» 3
grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri	» 4
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari	» 8
Gruppo *A* o *B*: grado 8°-11° Personale amministrativo	» 2
Gruppo *B*: grado 7° Personale amministrativo	» 1
grado 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri	» 4
Gruppo *C*: grado 9° Archivisti capi	» 1
grado 10°-13° Da primi archivisti ad alunni d'ordine	» 18
Subalterni	» 7
Totale	n. 43

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

TABELLA *I*

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.

Servizio igiene e profilassi;
Servizio assistenza sanitaria;
Servizio zooiatrico;
Divisione amministrativa, affari generali e personale.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A*: grado 5°-6° Ispettori generali medici o veterinari, medici o veterinari provinciali di 1ª classe n. 3
grado 6° Capo divisione » 1
grado 7° Medici o veterinari provinciali di 2ª classe » 5
grado 7° Capi sezione » 1
grado 8° Medici o veterinari provinciali di 3ª classe » 4
grado 8° - Consiglieri » 1
grado 9° Medici o veterinari provinciali aggiunti di 1ª classe » 3
grado 9° Primi segretari » 1
grado 10° Medici o veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe » 1
grado 10° Segretari » 1
Gruppo *B*: grado 8° Aiuti di segreteria di 1ª classe » 1
grado 9° Aiuti di segreteria di 2ª classe » 1
Gruppo *C*: grado 9° Archivisti capi » 1
grado 10°-13° Da primi archivisti ad alunni d'ordine » 5
Subalterni » 7

Totale n. 36

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

TABELLA *L*

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Parte prima: *Ripartizione degli uffici*

Gabinetto.
Direzione regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport che comprende:
Divisione I: Turismo;
Divisione II: Spettacolo e sport;
Ufficio del personale e affari generali.

Parte seconda: *Organico provvisorio*

Gruppo *A*: grado 5° Direttore regionale n. 1
grado 6° Capi divisione » 2
grado 7°-8° - Capi sezione, consiglieri » 6
grado 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari » 6
Gruppo *A* o *B*: grado 9°-11° Personale amministrativo » 7
Gruppo *C*: grado 9°-13° Personale d'ordine » 12
Subalterni » 6

Totale n. 40

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° ottobre 1949, n. 22.

Decorrenza dell'ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 45, *del* 17 *ottobre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, concernente modifiche all'ordinamento ed organici dell'Amministrazione centrale della Regione;
Considerato che in conseguenza della costituzione, a datare dal 10 marzo 1948, dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, fu necessario riorganizzare i servizi dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, con conseguente assunzione di personale dalla data suddetta;
Ritenuto urgente e necessario stabilire il termine di decorrenza per l'applicazione dell'ordinamento e dell'organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale di cui alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;
Su proposta dell'Assessore del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta

Art. 1.

L'organico della tabella *H* di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, concernente modifiche all'ordinamento ed organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione, ha effetto dal 10 marzo 1948.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° ottobre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA — PELLEGRINO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 8 *ottobre* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 4. — IRBICELLA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 54.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, concernente l'aggiornamento, rifacimento e pubblicazione della Carta geologica del territorio della Regione Siciliana e studi relativi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, concernente l'aggiornamento, rifacimento e pubblicazione della Carta geologica del territorio della Regione siciliana e studi relativi, con la seguente modificazione:
sostituire al terzo comma dell'art. 3 alle parole: « liberi docenti » le altre « docenti universitari ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 55.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 56.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 46, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana dei decreti Ministeriali 23 dicembre 1947, e 4 ottobre 1948, recanti speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata valevoli fino al 31 dicembre 1948.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 46, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana dei decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 4 ottobre 1948, recanti speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata valevoli fino al 31 dicembre 1948.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 57.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 32, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375, concernente l'aumento delle tasse di bollo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 32, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375, concernente l'aumento delle tasse di bollo.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 58.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 42, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e della legge 19 agosto 1948, n. 1210, recanti nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 42, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e della legge 19 agosto 1948, n. 1210, recanti nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1949, n. 59.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, concernente agevolazioni per l'incremento delle industrie minerarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 51, *del* 5 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, concernente agevolazioni per l'incremento delle industrie minerarie.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 60.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 17, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per la costruzione di edifici scolastici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 17, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per la costruzione di edifici scolastici.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

ROMANO — FRANCO
LA LOGGIA

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 61.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 45, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458, e del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, recante aumenti delle sopratasse venatorie e delle tasse ettariali sulle riserve aperte di caccia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 45, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 e del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, recanti aumenti delle sopratasse venatorie e delle tasse ettariali sulle riserve aperte di caccia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 62.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 giugno 1949, n. 16, concernente l'impiego dei fondi autorizzati per lavori pubblici nell'esercizio 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 giugno 1949, n. 16, concernente l'impiego dei fondi autorizzati per lavori pubblici nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 63.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 44, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, recante nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 44, relativo all'applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, recante nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 64.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, concernente provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, i prefetti della Regione sono autorizzati ad emettere decreti per la determinazione delle zone colpite dalla siccità, quando l'accertamento di dette zone è stato eseguito dagli ispettori agrari provinciali e non reso esecutivo per perenzione di termini di cui all'art. 4 della predetta legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 9 dicembre 1949, n. 65.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 13 giugno 1949, n. 18, concernente la concessione di un contributo annuo allo Istituto di vulcanologia dell'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 52, *del* 12 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 13 giugno 1949, n. 18, concernente la concessione di un contributo annuo all'Istituto di vulcanologia dell'Università degli studi di Catania con le seguenti modificazioni:

sopprimere l'art. 2;

all'art. 1 aggiungere dopo le parole « di un contributo annuo » le altre « di L. 2.000.000 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 10 dicembre 1949, n. 66.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 4 marzo 1949, n. 5, che apporta modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 53, *del* 19 *dicembre* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 4 marzo 1949. n. 5, recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 novembre 1949, n. 24.

Contributi in favore di mostre e di fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 53, *del* 19 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 1° settembre 1949, n. 52;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla erogazione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economi regionali;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 giugno 1949 e del 12 novembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, ufficialmente riconosciute, possono essere concessi a carico del bilancio della Regione, contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di tali attività.

Anche per l'organizzazione di convegni, aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione possono essere egualmente concessi contributi in favore degli enti o privati promotori od organizzatori di tali manifestazioni.

Art. 2.

L'istanza per ottenere i contributi, previsti dal presente decreto legislativo, corredata dal programma concernente le manifestazioni ed attività che si intendono svolgere nonchè dai preventivi di spesa occorrenti per tali manifestazioni ed attività, è sottoposta all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con proprio decreto, tenuto conto dell'importanza delle manifestazioni ed attività programmate, l'ammontare del contributo da corrispondere e le modalità per il pagamento di esso.

E' in facoltà dell'Assessore per l'industria ed il commercio, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40 % del contributo, determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

All'organizzazione delle mostre esposizioni e convegni, previsti dall'art. 1, può direttamente provvedere l'Assessore per l'industria ed il commercio. Egli può effettuare il pagamento delle relative spese a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48, la spesa annua di L. 25.000.000 per fiere e mostre e L. 10.000.000 per esposizioni, convegni ed altre manifestazioni.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49 i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA
LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 5 dicembre 1949, registro n. 1, *foglio n.* 6. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 25.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 18 luglio 1949, n. 530, recante modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionalli 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana la legge 18 luglio 1949, n. 530, che modifica il termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui alla legge 18 luglio 1949, n. 530, si plica nel territorio della Regione siciliana, con effetto dalla ta della sua entrata in vigore nella restante parte del terri :io dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assem- ;a regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui 'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata n le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gaz- 'ta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo servare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

:gistrato alla Corte dei conti Atti del Governo Palermo, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 10. — MAURO.

ECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 26.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della ;gge 15 febbraio 1949, n. 33, recante modificazioni alle ;gi concernenti imposte di registro ed ipotecarie.

(*ubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata n le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, nu- ;ro 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al terri- io della Regione siciliana la legge 15 febbraio 1949, n. 33, :ante modificazioni alle leggi concernenti le imposte di re- ;tro ed ipotecarie;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 otto- : 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'As- nblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 15 febbraio 1949, n. 33, contenente »dificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ›tecarie, si applicano nel territorio della Regione siciliana 1 effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante rte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea ;ionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui 'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata 1 le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gaz- ta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ;ervare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

gistrato alla Corte dei conti Atti del Governo Palermo, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 11. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 27.

Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza ad estendere alla Regione siciliana il trattamento tributario vigente per lo Stato;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Agli atti e contratti stipulati posteriormente al 25 maggio 1947 nell'interesse della Regione Siciliana e degli organi ed amministrazioni da essa dipendenti, si applica lo stesso trattamento tributario stabilito per lo Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *foglio numero* 12. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 28.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana la legge 12 maggio 1949, n. 206, che modifica le leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi concernenti le imposte di successione e di donazione, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Palermo, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 13. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1949, n. 29.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana*, *n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana, la legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 469, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo - Atti del Governo Palermo, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 14. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° di[...]bre 1949, n. 30.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana [...] l'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482, recante age[...]zioni tributarie in favore della stampa.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione sicili[...] n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, proro[...] con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre [...] n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n[...]

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al terri[...] della Regione siciliana l'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n.[...] recante provvidenze in favore della stampa;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 [...]bre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa del[...]semblea regionale per la finanza e patrimonio;

Decreta

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. [...] contenente agevolazioni tributarie in favore della stamp[...] applicano nel territorio della Regione siciliana, con e[...] dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte [...] territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assem[...] regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di[...] all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, proro[...] con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre [...] n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre [...] n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella [...]*zetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di [...] osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGI[...]

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del [...]*verno - Palermo*, 13 *dicembre* 1949, *registro n.* 1, *f*[...] *n.* 15. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 no[...]bre 1949, n. 31.

Modifiche all'ordinamento dell'Azienda delle foreste de[...]niali della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione sicili[...] n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, che istit[...] l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

Visto il proprio decreto legislativo 21 settembre 1949, n[...] concernente l'ordinamento dell'Azienda delle foreste dema[...] della Regione siciliana.

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 5, letter[...] del precitato decreto legislativo Presidenziale;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le forest[...] concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, lettera *b*) del decreto legislativo del President[...]gionale in data 21 settembre 1949, n. 23, è modificato come se[...]

b) da quattro funzionari designati rispettivamente: dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

dall'Assessorato regionale delle finanze; uno dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed uno dal capo dell'Avvocatura dello Stato, distretto di Palermo.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà sottoposto alla ratifica dell'Assemblea regionale nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1949, n. 10.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1949

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 7 dicembre 1949, registro n. 1, *foglio n.* 7. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 novembre 1949, n. 32.

Concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana, n.* 54, *del* 24 *dicembre* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Ritenuta urgente la necessità di provvedere alla erogazione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 giugno 1949 e del 5 novembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la partecipazione di enti e privati, con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni, sia italiane che estere, possono essere concessi, quando tale partecipazione rivesta carattere di particolare importanza per l'economia siciliana, contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 2.

L'istanza per ottenere i contributi, previsti dal presente decreto, corredata dai programmi, con i quali l'ente o il privato intendono partecipare alle mostre, fiere ed esposizioni e dai relativi preventivi di spesa, è sottoposta all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina con proprio decreto, tenuto conto dell'importanza dei programmi e della spesa occorrente, l'ammontare del contributo da corrispondersi e le modalità del pagamento di esso.

E' in facoltà dell'Assessore per l'industria ed il commercio, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo, determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, può essere autorizzata la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, sia italiane che estere.

L'ammontare della spesa occorrente è determinato con lo stesso decreto di autorizzazione: il pagamento di esso può essere effettuato a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto, è autorizzata la spesa annua di L. 15.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 6 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA
LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 7 dicembre 1949, registro n. 1, *foglio n.* 8. — MAURO.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6107372) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C